



# **CLUB ALPINO ITALIANO**

## **SEZIONE DELL'AQUILA**

Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato – Decreto Regionale n.108 del 13.10.2011

# **S T A T U T O**

## TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

### Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata “ Club Alpino Italiano – Sezione dell'Aquila” (dizione abbreviata CAI L'Aquila) con sede in L'Aquila, Via Sassa 34, che trae origini dalla Sezione dell'Aquila del Club Alpino Italiano fondata nel 1874.

La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato che si dota di personalità giuridica.

Essa ha durata illimitata.

Anno Sociale: L'anno sociale decorre da 1 Gennaio al 31 Dicembre.

### Art. 2

L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano con sede legale a Milano, ed uniforma il proprio statuto allo statuto ed al regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La Sezione fa parte del Gruppo Regionale Abruzzo (G.R.A.).

I membri dell'Associazione sono di diritto soci del Club Alpino Italiano.

Lo stendardo dell'Associazione reca in centro lo stemma del Club Alpino Italiano, in alto la scritta Club Alpino Italiano ed in basso la scritta in argento Sezione dell'Aquila.

Lo stendardo dell'Associazione può intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad autorizzazione del Presidente.

## TITOLO II – SCOPI

### Art. 3

L'Associazione ha per scopo:

promuovere la conoscenza e lo studio della montagna, assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;

- collaborare all'organizzazione del servizio del soccorso alpino e speleologico nella zona di propria competenza;
- tutelare gli interesse generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli Enti pubblici e privati che si occupino nell'ambito locale, di problemi connessi all'alpinismo;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, la speleologia ed in genere tutte le discipline sportive , invernali e non, inerenti la montagna;
- facilitare la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine;
- assumere ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

A tal fine l'Associazione intende:

- promuovere ed incrementare la diffusione delle attività e degli sport di montagna nel territorio di pertinenza, incoraggiando e sviluppando l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi, o già si dedicano, ad attività in tale settore;

- promuovere, la diffusione e l'incremento della cultura e della pratica di ogni attività di montagna nonché di favorirne l'informazione e lo sviluppo nel territorio di pertinenza, al fine di sviluppare relazioni educative, culturali e sportive;
- attivare, organizzare e gestire scuole, corsi per l'avvio, aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività relative alla montagna;
- organizzare incontri, manifestazioni, convegni ed altri eventi in genere.

L'Associazione potrà inoltre assumere ogni altro tipo di iniziativa e/o attività connessa, accessoria, anche di tipo economico atta al conseguimento degli scopi ed al libero svolgimento delle attività istituzionali ivi compreso l'acquisto e cessioni di immobili e in questo caso, previa specifica delibera assembleare.

### Art.4

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale.

### TITOLO III – SOCI

#### Art. 5

**a) Categorie di Soci:** sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.

**b) Iscrizione e trasferimento:** Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

**c) Diritti e doveri del Socio:** I Soci, purché maggiorenni hanno diritto di voto nelle Assemblee della loro Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

**d) Diritti dei Soci:** Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

**e) Dimissioni:** Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

#### Art. 6

L'ammissione dei Soci, spetta, ad insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Nell'ipotesi del mancato accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione negativa verrà comunicata all'interessato; le somme versate saranno restituite al medesimo.

#### Art. 7

Chiunque intenda diventare Socio deve presentare domanda, su apposito modulo fornito dall'Associazione, al Consiglio Direttivo, controfirmata da un Socio presentatore iscritto alla Sezione da almeno due anni, per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà; nella domanda devono essere indicati i requisiti richiesti per l'appartenenza alle rispettive categorie di Soci.

Ai sensi dell'art. II. II. 3 del Regolamento Generale, i Soci ordinari, famigliari e giovani di altra Sezione (Sezione di appartenenza) possono liberamente aggregarsi alla Sezione dell'Aquila, rimanendo però inclusi, a tutti gli effetti, tra i Soci della Sezione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo (Sezione di aggregazione) decide sull'accettazione.

Chi chiede l'ammissione in qualità di Socio aggregato deve indicare la Sezione presso la quale è iscritto.

L'ammissione ha luogo per tutto l'anno, con decorrenza dal principio del medesimo.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

L'iscrizione del Socio annuale si considera tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che il Socio rassegni le proprie dimissioni.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto della Sezione, nonché ogni delibera dei relativi organi.

#### Art. 8

I Soci sono tenuti a versare la tassa d'iscrizione, il costo della tessera è la quota annuale, nella misura che verrà stabilita anno per anno per le rispettive categorie di Soci dall'Assemblea ordinaria o straordinaria, a valere per l'anno successivo. Il versamento della quota per il rinnovo annuale deve essere effettuato entro il 31 Marzo.

I Soci che abbiano un'anzianità ininterrotta di iscrizione di almeno 25 anni ed abbiano compiuto il 75° anno di età, possono versare la sola quota spettante alla Sede Centrale. Analoga norma vale per i Soci che abbiano un'anzianità ininterrotta di iscrizione al CAI di 50, 60 e 70 anni.

Gli appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione dell'Aquila sono esonerati totalmente dal pagamento della quota sociale.

#### **Art. 9**

Il Socio riceve dall'Associazione la tessera di riconoscimento che deve contenere le generalità, l'indirizzo e la categoria di appartenenza del Socio, le firme del Presidente della Sezione e del Presidente Generale, deve essere munita della fotografia e della firma del titolare, il timbro della Sezione di appartenenza e della convalida per l'anno sociale in corso.

Ogni anno ai Soci che raggiungono un'anzianità ininterrotta di iscrizione al CAI di 25,50,60 o 75 anni verranno consegnati speciali distintivi.

Il Socio aggregato riceve dalla Sezione che ne accetta l'ammissione un apposito tesserino con spazio per le vidimazioni annuali.

#### **Art.10**

La qualità di Socio si perde per morte ( o per estinzione se trattasi di Ente), per dimissioni, per morosità e per radiazione.

#### **Art.11**

Il Socio che entro il 31 Marzo non abbia provveduto al pagamento della quota associativa è automaticamente sospeso nei diritti a lui spettanti in relazione alla sua qualità di Socio dell'Associazione.

#### **Art. 12**

Coloro che abbiano perduto per dimissioni o per morosità, la qualità di Socio, debbono, in caso di riammissione, assoggettarsi alle formalità stabilite per l'ammissione di nuovi Soci.

Il Socio moroso volendo conservare l'anzianità di iscrizione deve versare le quote arretrate.

#### **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'Associazione, o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal regolamento disciplinare.

Contro i provvedimenti di cui all'art.11 ed al presente art., il Socio può presentare ricorso a norma dello stesso regolamento disciplinare.

### **TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 14**

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 15**

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, e non possono essere conferite che a Soci iscritti all'Associazione da almeno due anni.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

### **CAPO I – L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 16**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione: Essa è costituita da tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

L'Assemblea dei Soci:

- delibera sul programma della Sezione, sulla quota associativa, sulla relazione del Presidente e sui bilanci consuntivi e preventivi;
- delibera sull'acquisto, sulla alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento della Sezione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che venga inserita all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 15 Ottobre o il 31 Dicembre per la successiva Assemblea ordinaria;
- elegge il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti, ed i Delegati all'Assemblea dei Delegati( A.D.)

#### **Art. 17**

L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, entro il 31 Marzo per l'approvazione della relazione del Presidente, del bilancio consuntivo e di quello preventivo, nonché per la determinazione della quota associativa annuale.

Può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta motivata un decimo dei Soci aventi diritto al voto, o il Collegio dei Revisori dei Conti; se in Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedere il Consiglio dei Revisori dei Conti.

La comunicazione avviene mediante avviso esposto nella Sede Sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e il giorno della convocazione.

Inoltre l'avviso stesso sarà spedito a tutti i Soci aventi diritto, a mezzo del servizio postale.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria della Sezione a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

#### **Art. 18**

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, esclusi i Soci aggregati che siano ordinari di altre Sezioni; i minori di anni 18 non hanno diritto al voto.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, né in genere su questioni attinenti alle loro responsabilità.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, tuttavia in seconda convocazione – che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo quella fissata per la prima- l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

#### **Art. 19**

L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il Segretario, il quale dovrà curare la redazione del verbale.

Ove occorra, si nominano gli scrutatori per verificare la regolarità dell'eventuale votazione.

#### **Art. 20**

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Non sono ammesse votazione per delega.

#### **Art. 21**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, **ovvero modifiche statutarie, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti;**
- la deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto a voto.

#### **Art. 22**

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche allo statuto sezionale non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del Club Alpino Italiano.

#### **Art. 23**

Voto – Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. - Il voto per la designazione e per l'elezione delle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere la propria volontà **esclusivamente con votazione segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.**

Per le elezioni delle cariche sociali di cui al successivo comma, l'Assemblea nominerà tre scrutatori.

I Soci eleggeranno **con votazione unica, a scrutinio segreto, distintamente, il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori dei Conti, fra coloro che ne hanno i requisiti.**

Si intendono eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

L'elezione a Delegato dell'Assemblea dei Delegati (A.D.) del CAI ed all'Assemblea Regionale dei Delegati (A.R.D.) non è compatibile con quelle delle altre cariche sociali, con esclusione del Presidente e dei Consiglieri.

### **CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 24**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque Consiglieri.

#### **Art. 25**

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Qualora l'incarico di Tesoriere non venisse accettato da nessuno dei Consiglieri, l'incarico può essere affidato dal Consiglio Direttivo ad un Socio della Sezione.

#### **Art. 26**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione, salvo la competenza dell'Assemblea dei Soci ed in genere salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nello statuto e nel regolamento Generale dei CAI.

In particolare, fermo restando la predetta generale competenza, il Consiglio Direttivo:

- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo, e delibera sulla relazione del Presidente;
- convoca le Assemblee dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci il programma annuale delle attività, nonché la determinazione della quota associativa annuale;
- prende le decisioni necessarie per attuare le deliberazioni assembleari;
- delibera i provvedimenti necessari nei confronti dei Soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti la Sezione, determinandone comunque i poteri;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi Soci;

- nomina Incaricati o Commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali, fissandone le direttive di massima ed i termini entro i quali ciascun Incaricato o Commissione dovrà riferire al Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- delibera la costituzione o lo scioglimento delle Sottosezioni e dei Gruppi;
- decide sui ricorsi proposti dai Soci avverso provvedimenti adottati nei loro confronti dagli Organi Direttivi delle Sottosezioni, delle Scuole, dei Gruppi e/o Commissioni.

Possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo Soci non facenti parte di esso ed anche estranei all'Associazione, aventi specifica competenza sugli argomenti da discutere e per esprimere pareri consultivo ma senza diritto di voto.

#### **Art. 27**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta da almeno tre Consiglieri.

**Di regola il Consiglio Direttivo viene convocato almeno una volta ogni due mesi mediante avviso da comunicare non meno di otto giorni prima della seduta e da esporre nell'albo sociale all'interno della sede.**

Le riunioni del Consiglio Direttivo, presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

**Le deliberazioni sono a disposizione dei Soci per la consultazione in sede.**

#### **Art. 28**

**Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei Consiglieri che senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.**

Ai Consiglieri deceduti, a quelli decaduti a norma del comma precedente, ed a quelli dimissionari, subentrano di diritto i candidati non eletti secondo la graduatoria delle elezioni con la stessa anzianità del sostituto.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi nella metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea dei Soci dovrà essere fatta, ove occorra, nel termine di trenta giorni, a cura del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **CAPO III – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE**

#### **Art. 29**

Il Presidente : Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento dell'elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli Organi Centrali o negli Organi delle Strutture Periferiche o deve avere un anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci con delibera del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi nonché la firma sociale.

**In caso di urgenza adotta i provvedimenti provvisori necessari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di tale organo nella prima riunione successiva.**

**In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.**

### **CAPO IV – IL SEGRETARIO-IL TESORIERE**

#### **Art. 30**

Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo nella seduta successiva; **vigila l'attuazione delle deliberazioni di tale organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.**

**Art. 31**

Il Tesoriere **ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione e ne tiene la contabilità.** Partecipa, qualora non faccia parte del Consiglio, alle sedute dello stesso con parere consultivo.

**CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 32**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti scelti fra gli iscritti nell'albo dei Revisori Contabili; esso elegge nel suo seno un Presidente.**

**Art. 33**

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

**CAPO VI – I DELEGATI**

**Art. 34**

I Delegati all'Assemblea dei Delegati (A.D.) del CAI ed all'Assemblea Regionale dei Delegati (A.R.D.) rappresentano, con il Presidente, la Sezione alle relative Assemblee.

Concordano con il Consiglio Direttivo le direttive generali circa gli argomenti all'ordine del giorno da discutere alle assemblee.

**CAPO VII – DURATA DELLE CARICHE SOCIALI**

**Art. 35**

**La durata in carica del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri, è di tre anni. Essi sono rieleggibili, una prima volta, e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Questa ultima disposizione potrà essere derogata con esclusione del Presidente.**

**I Delegati durano in carica un anno.**

**TITOLO V – PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCI**

**Art. 36**

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Sezione;
- 
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore della Sezione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

**Art. 37**

Le entrate sociali ordinarie sono costituite:

- dalle tasse di iscrizione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al CAI;



- dalle entrate di tutte le attività accessorie.

#### **Art. 38**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

#### **Art. 39**

**I Soci non hanno nessun diritto sul patrimonio sociale.**

**Scioglimento della Sezione:**

- **in caso di scioglimento di una Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano.**
- **Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.**

**E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.**

### **TITOLO VI – SOTTOSEZIONI**

#### **Art. 40**

La Sezione può costituire una o più Sottosezioni su richiesta di almeno cinquanta Soci maggiorenni.

La costituzione delle Sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificarne i regolamenti; la costituzione delle Sottosezioni deve essere altresì approvata dal Comitato Direttivo Regionale competente.

#### **Art. 41**

Le Sottosezioni hanno un proprio Regolamento, redatto con l'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto. **Non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale.**

#### **Art. 42**

Le Sottosezioni sono dirette ed amministrate da un Consiglio Direttivo eletto dai Soci della Sottosezione, presieduto da un Reggente, anch'esso eletto dall'Assemblea.

Entro venti giorni dall'elezione i nomi del Reggente e dei componenti del Consiglio Direttivo della Sottosezione dovranno essere comunicati per la ratifica al Consiglio Direttivo della Sezione.

Il Reggente partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo della Sezione con voto consultivo.

#### **Art.43**

I Soci delle Sottosezioni non hanno diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci della Associazione; peraltro sono rappresentati nelle medesime, con voto deliberativo, dai Reggenti.

#### **Art. 44**

L'Assemblea dei Soci della Sottosezione deve essere convocata una volta l'anno con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione il quale può delegare ad intervenire propri rappresentanti.

#### **Art. 45**

**I rapporti economici fra la Sezione e le Sottosezioni, per quanto attiene alle quote sociali, vengono stabilite dal Consiglio Direttivo della Sezione, in relazione anche alle disposizioni del Regolamento Generale del CAI.**

#### **Art. 46**

Le Sottosezioni una volta costituite, sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione e conseguente di autonomia patrimoniale.

Per le obbligazioni assunte dalla Sottosezione risponde, nei confronti sia della Sezione sia dei Soci e dei terzi, la Sottosezione con il suo patrimonio e delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Sottosezione.

Di tali obbligazioni in nessun caso risponde la Sezione.

#### **Art. 47**

Lo Sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei propri Soci per deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione.

Avverso tale delibera del Consiglio Direttivo è ammesso in prima istanza ricorso all'Assemblea della Sezione da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo della Sottosezione entro trenta giorni dalla comunicazione raccomandata dalla deliberazione di scioglimento; in seconda istanza è ammesso un ulteriore ricorso, entro trenta giorni dalla delibera dell'Assemblea, al Comitato Direttivo Regionale. Con la deliberazione di scioglimento sono nominati uno o più liquidatori; ad avvenuto esaurimento della liquidazione il residuo patrimoniale della Sottosezione sarà preso in consegna ed amministrato per due anni dalla Sezione nell'eventualità di una possibile ricostituzione della Sottosezione, decorso tale periodo le attività residue saranno incamerate nel patrimonio della Sezione.

#### **Art 48**

Quando i Soci di una Sottosezione per due anni consecutivi si riducono al di sotto del numero minimo di venticinque, la sottosezione deve intendersi automaticamente sciolta.

In tal caso e salvi pur sempre i ricorsi di cui all'art. 46, il Consiglio Direttivo della Sezione, accertata la sussistenza del detto presupposto, provvede alla nomina del o dei liquidatori; anche in tal caso trova applicazione il secondo comma dell'art. 47.

### **TITOLO VII – SCUOLE, GRUPPI e/o COMMISSIONI**

#### **Art. 49**

La Sezione con deliberazione del Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di Scuole, Gruppi e/o Commissioni di Soci che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione o comunque attività compatibili con i fini dell'Associazione stessa.

Le Scuole, I Gruppi e/o le Commissioni devono darsi un proprio Regolamento interno, che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Le Scuole, i Gruppi e/o Commissioni non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia contabile nei limiti dei fondi a loro disposizione. Gli Organi Direttivi delle Scuole, dei Gruppi e/o Commissioni dovranno presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione i loro programmi ed i bilanci all'inizio dell'anno sociale.

I Referenti delle Scuole, dei Gruppi e/o Commissioni partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo della Sezione, con voto consultivo, ogni qualvolta le deliberazioni risultino di interesse specifico per le singole attività.

Le Scuole, i Gruppi e/o Commissioni possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo della Sezione a suo insindacabile giudizio.

### **TITOLO VIII – CONTROVERSIE**

#### **Art. 50**

Le controversie che dovessero insorgere fra Soci, o fra Soci ed Organi dell'Associazione, o fra Soci e Organi Direttivi delle Scuole, dei Gruppi e/o Commissioni, o fra Sottosezioni e la Sezione, non potranno venire deferite all'Autorità Giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi dall'Organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione del motivato ricorso allo stesso.

Organi competenti ad esperire tentativo di conciliazione sono:

- il Consiglio Direttivo integrato dai Revisori dei Conti ove la controversia sia di natura tale da richiedere la specifica competenza di questo Organo, per le controversie fra Soci ed Organi Direttivi delle Scuole, dei Gruppi e/o Commissioni;
- Il Comitato Direttivo Regionale per le controversie fra Soci ed Organi della Sezione e fra le Sottosezioni e la Sezione.

**Art.51**

Avverso le deliberazioni degli Organi della Sezione, che si ritengano in violazione del presente Statuto o dello Statuto e del Regolamento del CAI è dato ricorrere all'Autorità Giudiziaria, al parere o all'arbitrato di persone o Enti estranei al Sodalizio, solo dopo aver adito agli Organi del Sodalizio competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento Disciplinare, ed aver esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia.

**TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 52**

I locali della sede della Sezione non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo, o nei casi di urgenza della Presidenza, ne vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del Sodalizio.

**Art. 53**

Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi Organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione e a discapito della medesima.

**TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 54**

Per quanto sopra non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

=====

## INDICE

TITOLO I	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	pag. 2
TITOLO II	SCOPI	pag. 2
TITOLO III	SOCI	pag. 3
TITOLO IV	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	pag. 4
-CAPO I	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	pag. 5
-CAPO II	IL CONSIGLIO DIRETTIVO	pag. 6
-CAPO III	IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	pag. 7
-CAPO IV	IL SEGRETARIO – IL TESORIERE	pag. 7
-CAPO V	IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag. 8
-CAPO VI	I DELEGATI	pag. 8
-CAPO VII	DURATA DELLE CARICHE SOCIALI	pag. 8
TITOLO V	PATRIMONI – ESERCIZI SOCIALI – BILANCI	pag. 8
TITOLO VI	SOTTOSEZIONI	pag. 9
TITOLO VII	LE SCUOLE – I GRUPPI e/o COMMISSIONI	pag. 10
TITOLO VIII	CONTROVERSIE	pag. 10
TITOLO IX	DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 11
TITOLO X	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 11